

Il presente formulario è da inviare via e-mail a:
sgc@ti.ch

INTERPELLANZA (art. 97 LGC)

Dumping di Stato nei trasporti scolastici cantonali?

Presentata da: Matteo Pronzini

Cofirmatari: Arigoni Zürcher e Lepori Sergi

Data: 25 maggio 2021

Motivazione riguardo l'interesse pubblico e l'urgenza

[cfr. art. 97 cpv. 1 ultima frase LGC]

Un grave caso di dumping di Stato: è nell'interesse generale poterne discutere in plenum!

Testo dell'interpellanza

Nel servizio della trasmissione Falò di giovedì 20 maggio, il sindacato Unia ha denunciato un grave caso di dumping salariale. E lo è per molte ragioni. La peggiore è che il Canton Ticino, per il tramite del DECS e del suo Ufficio della refezione e dei trasporti scolastici, sembra aver giocato un ruolo importante, se non decisivo. La denuncia, oggettivamente circostanziata, è altamente preoccupante in quanto istilla il dubbio che la piaga del dumping salariale non sia più una peculiarità esclusiva dell'economia privata ma che tale fenomeno possa essere alimentato anche da alcuni comparti dell'amministrazione cantonale. Di conseguenza, è più che lecito porsi delle domande sulla reale "consistenza" dei proclami lanciati dal Governo ticinese di voler lottare contro il dumping salariale. La grave perdita di legittimità in questo senso non potrà essere recuperata senza una decisa quanto totale azione d'inchiesta, condotta da un organo indipendente.

I fatti denunciati dal sindacato Unia muovono da una vertenza in Pretura contro una ditta di autotrasporti, la quale negava la validità del suo assoggettamento retroattivo al CCL dei trasportatori, contratto non decretato di forza obbligatoria, nonostante la conferma formale da parte della Commissione Paritetica Cantonale degli autotrasporti. L'opposizione della ditta si spiega con la volontà di quest'ultima di non pagare i salari previsti dal CCL, molto più alti dei 1'767,75 CHF mensili netti a tempo pieno (senza 13esima) versati dalla prima ai propri dipendenti.

Il sindacato Unia ha scoperto che la ditta in questione ha ottenuto, il 14 giugno 2017, l'appalto per il trasporto degli allievi della SM Bellinzona 2 (tratta 1A) e della SM Castione (tratta 3), della durata di 10 anni. Fatto questo che ha aumentato l'interesse sindacale: come è possibile che una ditta che nega di dover sottostare al CCL di settore per continuare a pagare salari da fame possa allo stesso tempo partecipare e vincere un bando di concorso pubblico, sottoposto alla *Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb)* e dal *Regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici (RLCPubb/CIAP)*? Quest'ultimo, al capoverso 2 dell'articolo 39, stabilisce che «*All'offerta deve inoltre essere allegata la dichiarazione della Commissione paritetica competente che attesti il rispetto dei contratti collettivi di lavoro vigenti nel Cantone per le categorie di arti e mestieri alle quali si riferisce la commessa*».

Nel tentativo di sciogliere questo quesito, il sindacato Unia si rende conto progressivamente delle gravi implicazioni del DECS. Quest'ultimo, dal 2015, persegue l'obiettivo di abbattere in maniera importante

i costi dei trasporti pubblici scolastici. Per far ciò è necessario appaltare una parte di questi trasporti a società che offrono prezzi più bassi. La denuncia del sindacato lascia presagire che alcune di queste società appartengono alle ditte non firmatarie del CCL degli autotrasportatori e quindi in grado di compensare i prezzi più bassi offerti grazie alla pratica del dumping salariale.

Il Consiglio di Stato pubblica il bando del 10 gennaio 2017 nel quale non viene richiesto il criterio d'idoneità derivante dall'art. 11 lett. E CIAP, nelle modalità previste all'art. 39 cpv. 2 e 3 RLCPubb/CIAP, ovvero l'obbligo di produrre anche una dichiarazione attestante il rispetto del CCL dei trasportatori. Davanti al ricorso inoltrato da una ditta di trasporti, il Consiglio di Stato difende la tesi della non applicazione del CCL degli autotrasportatori nell'ambito dei trasporti scolastici! Il Tribunale amministrativo sconfessa integralmente l'azione del Governo, obbligandolo a inserire fra i criteri d'idoneità anche quello del rispetto del CCL di settore. Questa decisione pone il problema al DECS di come ridurre il costo della tratta in questione ricorrendo a una ditta che offre prezzi scontati grazie al fatto di non rispettare il CCL degli autotrasporti. Il problema è risolto grazie alla dichiarazione di assoggettamento retroattivo al 1° gennaio 2017 rilasciata alla ditta in questione da parte della CPC per le Industrie degli Autotrasporti. Peccato che la stessa ditta smentirà in Pretura l'assoggettamento al CCL, affermando che al più tardi questo è applicabile dal 22 maggio 2017, quando invece i termini di rispetto dal CCL fissati dal DECS dovevano essere dimostrati entro il 20 maggio 2017!

Tale decisivo documento è emesso semplicemente sull'autocertificazione emanata dalla ditta richiedente ed accettata dalla CPC senza il benché minimo controllo. L'Ufficio della refezione e dei trasporti scolastici accetta senza fiutare questo documento, nonostante le palesi incongruenze emerse grazie ad altri certificati rilasciati da varie assicurazioni sociali. E senza parlare di documenti presentati dalla ditta in questione fuori tempo massimo. In breve, i documenti e le prove presentati dal sindacato Unia dimostrano che quest'ultima doveva ottenere l'appalto, benché manifestamente non rispondeva ai criteri legali. È così che il 14 giugno 2017 il DECS decide di accordare l'appalto a questo indebito offerente! Come se non bastasse, la IvanBus Sagl licenzia il 28 giugno tutti i suoi dipendenti, fatti poi confluire in una nuova società, la Navi Travel Sagl, naturalmente non firmataria del CCL di settore, continuando così a pagare salari da fame.

Questa vicenda ha ancora un grave risvolto. Quando il sindacato Unia ha richiesto la documentazione relativa al bando di concorso citato sulla base della Legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato (LIT), l'Ufficio della refezione e dei trasporti scolastici ha sviluppato progressivamente un atteggiamento di ostruzionismo, diventato manifesto e arbitrario quando il sindacato ha richiesto le offerte di tutti i partecipanti al bando di concorso. Un ostruzionismo che ha stravolto il senso della LIT, offrendo interpretazioni assolutamente fantasiose e pretestuose al fine di non applicare i diritti contenuti in una legge cantonale il cui obiettivo è di garantire la trasparenza dell'operato delle istituzioni politiche e delle amministrazioni pubbliche!

Ecco in estrema sintesi i tratti salienti di questo grave vicenda. Alleghiamo l'articolo di denuncia e la documentazione pubblicata dal sindacato Unia per una completa e accurata presentazione di questo grave caso di dumping salariale di Stato.

Fatte queste premesse chiediamo poniamo al Consiglio di Stato le seguenti domande:

1. Come motiva l'esecutivo cantonale la sua posizione, anche davanti al Tribunale amministrativo cantonale, di negare l'applicazione del CCL di settore anche ai trasporti scolastici cantonali?
2. Come giustifica, a posteriori, l'esecutivo cantonale la sua chiara e volontaria infrazione della *LCPubb* e del *RLCPubb/CIAP*?
3. Questo tentativo di concedere un appalto pubblico a una ditta che manifestamente non poteva partecipare al bando di concorso si spiega con la volontà di privilegiare i risparmi sui trasporti scolastici invece che il rispetto dei CCL e dei suoi minimi salariali?
4. Per quali motivi il DECS, dopo la chiara decisione del Tribunale amministrativo cantonale, ha accettato la partecipazione della ditta IvanBus Sagl al bando di concorso, nonostante fosse palese il suo non assoggettamento al CCL degli autotrasportatori?

5. Perché l'Ufficio della refezione e dei trasporti scolastici non ha preso posizione sulla documentazione manifestamente contraddittoria presentata dalla ditta IvanBus Sagl?
6. In particolare, perché questo Ufficio non ha immediatamente proceduto a dei controlli approfonditi che avrebbero permesso di stabilire quanto segue:
 - che la ditta IvanBus Sagl pagava e ha pagato anche durante il periodo del bando di concorso dei salari fortemente al di sotto dei minimi previsti dal CCL di settore;
 - che la dichiarazione attestante il rispetto del CCL dei trasportatori rilasciata dalla CPC per le Industrie degli Autotrasporti era, de facto et de jure, una semplice "autocertificazione" e che questa CPC non aveva proceduto a nessuna verificata accurata;
 - che nella dichiarazione citata la CPC affermava che la ditta non aveva dipendenti (altrimenti avrebbe dovuto giustificare i salari da dumping versati dalla stessa) mentre dai documenti della Suva emergeva chiaramente che la IvanBus Sagl avesse pagato i premi dei suoi dipendenti; anche dal questionario dell'assicurazione Allianz relativo alla stipulazione di un'assicurazione collettiva di malattia indicava chiaramente l'esistenza di dipendenti;
 - che l'assoggettamento retroattivo al 1° gennaio 2017 rilasciato dalla CPC citata rispondeva solo al bisogno della ditta IvanBus Sagl di ottenere un criterio d'idoneità fondamentale per poter partecipare al bando di concorso.
7. Perché l'Ufficio della refezione e dei trasporti scolastici, nonostante il termine vincolante per la presentazione dell'offerta (e di tutti i documenti di concorso richiesti!) fissato il 20 febbraio 2017 alle ore 16.00, ha accettato il fatto che la ditta IvanBus Sagl abbia inoltrato la dichiarazione dell'Istituto delle assicurazioni sociali, relativa al versamento degli oneri sociali (AVS, AI, IPG, AD, AF) solo dopo il 18 maggio 2017? Lo stesso dicasi per la dichiarazione relativa al contratto per l'Assicurazione collettiva di malattia, inoltrata dopo la data limite del 20 febbraio 2017?
8. Perché questo *non rispetto* dei termini fissati nel concorso pubblicato sul Foglio ufficiale del 10 gennaio 2017 non ha comportato l'esclusione d'ufficio della ditta IvanBus Sagl dal bando di concorso?
9. Come valuta l'Esecutivo cantonale il fatto che il 28 giugno 2017, ossia dopo soli 14 giorni dalla concessione dell'appalto pubblico alla ditta IvanBus Sagl, questa abbia licenziato tutto il suo personale, trasferendolo in una nuova società appositamente creata, la Navi Travel Sagl, società di autotrasporti non firmataria del CCL dei trasporti e riconducibile ai proprietari ai signori Boris e Ivan Posavec, titolari di entrambi le ditte?
10. Quali controlli hanno effettuato il DECS e l'Ufficio della refezione e dei trasporti scolastici, negli anni successivi alla concessione dell'appalto, nei confronti della ditta IvanBus Sagl?
11. Se nessun controllo è stato effettuato, quali sono le ragioni di questa scelta?
12. La mancanza di controlli regolari sulle ditte private e para-pubbliche che ottengono appalti pubblici cantonali è una prassi normale?
13. Quali misure intende prendere il DECS nei confronti della ditta IvanBus Sagl davanti agli elementi circostanziati contenuti nella denuncia del sindacato Unia, tenendo conto che la ditta citata ha ottenuto un appalto della durata di 10 anni?
14. Come saranno risarciti i lavoratori che dal 1° gennaio 2017 alla fine del periodo di disdetta, sono stati assunti dalla ditta IvanBus Sagl, senza ricevere il salario previsto dal CCL degli autotrasportatori, considerate le gravi mancanze da parte dell'Ufficio della refezione e dei trasporti scolastici segnalate ai punti precedenti?
15. Come valuta il Consiglio di Stato il non rispetto delle tempistiche imposte dalla LIT nei confronti delle richieste avanzate dal sindacato Unia in merito alla documentazione relativa al bando di concorso presentato dalla ditta IvanBus Sagl?

16. Come valuta il Consiglio di Stato la decisione negativa del 16 gennaio 2020 con la quale la Sezione amministrativa del DECS di fatto svuota di qualsiasi contenuto la LIT, uno strumento voluto dal legislatore per garantire la *«libera formazione dell'opinione pubblica e favorire la partecipazione alla vita pubblica, promovendo la trasparenza sui compiti, l'organizzazione e l'attività dello Stato»* (LIT, art. 2)?
17. In particolare, è possibile considerare la richiesta del sindacato Unia di ottenere il *«ricapitolativo delle offerte»* pervenute all' Ufficio della refezione e dei trasporti scolastici come una possibile rivelazione di *«segreti d'affari»* e come una minaccia alla concorrenza e compromettere *«la libera formazione dei prezzi in caso di nuovi concorsi pubblici nel settore specifico dei trasporti scolastici»*?
18. Alla stessa stregua, il Consiglio di Stato considera la richiesta di accesso a una documentazione costituita da 8 classificatori da anonimizzare come un carico di lavoro tale da *«pregiudicare il buon funzionamento dell'amministrazione cantonale»* e quindi giustificare il rifiuto di rispettare i diritti democratici cristallizzati nella LIT?
19. Come valuta il Consiglio di Stato, da un punto di vista generale, l'applicazione e il rispetto della LIT da parte dell'Ufficio della refezione e dei trasporti scolastici nella fattispecie?
20. Più in generale, quali misure intende adottare il Consiglio di Stato per garantire la giusta, completa ed efficace applicazione della LIT?
21. In un Cantone in cui il dumping salariale deve ormai essere considerato endemico, il caso denunciato dal sindacato Unia è ancora più grave perché dimostrerebbe che anche una parte dell'amministrazione pubblica non esita a farvi ricorso. Come intende reagire il Consiglio di Stato per combattere questo male che invade anche i suoi servizi?
22. Infine, chiediamo al Consiglio di Stato come giudica il fatto che durante la campagna elettorale cantonale dello scorso mese di aprile 2019, il candidato PPD Christian Imperatori abbia potuto affiggere un suo striscione sul retro dei bus della ditta IvanBus Sagl durante lo svolgimento del suo servizio pubblico per conto del Cantone? Situazione ammessa dallo stesso candidato, come si può evincere dal documento che alleghiamo.